



## BIBLIOTECA DEI SAPERI

# Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte III, Titolo I, Capi I-II-III

## Premessa

Benvenuti, in questa video lezione metteremo in luce gli elementi essenziali dei primi tre Capi del primo Titolo (Tutela e Valorizzazione), della Parte Terza del Codice Urbani.

Si tratta rispettivamente del:

- **Capo I** relativo alle Disposizioni generali
- **Capo II** relativo all'Individuazione dei beni paesaggistici
- **Capo III** relativo alla Pianificazione paesaggistica

Nello specifico, in questa lezione andremo ad approfondire ed esplicitare:

- quale concetto di paesaggio è alla base dell'assetto della Parte Terza del Codice, relativa, appunto, alla tutela e alla valorizzazione dei paesaggi caratteristici dei nostri luoghi
- in che modo è possibile individuare le categorie di beni paesaggistici, secondo quanto previsto dall'insieme degli articoli da cui è costituita la Parte Terza del Codice
- in che modo è possibile conoscere, salvaguardare, pianificare e gestire il territorio, nella sua complessità di elementi, attraverso lo strumento di pianificazione paesaggistica e il coordinamento dello stesso con altri strumenti di pianificazione

In questo modo sarà possibile identificare e riconoscere, seppur sommariamente, alcuni dei principali concetti, delle definizioni e dei processi di riferimento concernenti le attività di tutela e di valorizzazione, alla base della parte relativa ai Beni paesaggistici del suddetto Codice.

Bene, non ci resta che cominciare...

## Parte Terza, Titolo I, Capo I-II-III

### Paesaggio (Art. 131)

Per quanto riguarda la parte del **Codice Urbani**, dedicata interamente al paesaggio e ai beni paesaggistici, si rivela di fondamentale importanza definire inizialmente il concetto di "**Paesaggio**", così come riportato dall'Articolo 131, comma 1 del Decreto Legislativo 42 del 2004, laddove:

**"Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni".**

Allo stesso modo, la **Convenzione Europea del Paesaggio**, firmata a Firenze il 20 ottobre del 2000 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata in Italia con Legge 14 del 2006, specifica il concetto di "Paesaggio", all'Articolo 1, relativo alle Definizioni, lettera a.

"Ai fini della presente Convenzione:

**Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".**

## Tutela (e Conservazione) e Valorizzazione del Paesaggio (Art. 131, 132, 133)

Per quanto riguarda il concetto di "**Tutela**", l'Articolo 131 ribadisce che:

- "la tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime [...]" (co. 4)
- e "salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici" (co. 3)

Allo stesso tempo, per quanto riguarda il concetto di "**Valorizzazione**", l'Articolo 131 ribadisce che:

- "la valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. [...]"
- ed è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela" (co. 5)

Per quanto riguarda **la conservazione e la valorizzazione del paesaggio**, all'Articolo 132 del citato Decreto si afferma che:

- non solo, "la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali [...]" (co. 1)
- ma, allo stesso tempo, "la ripartizione delle competenze è stabilita in conformità ai principi costituzionali [...]" (co. 2)

Per quanto riguarda le **politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio**, all'Articolo 133 del citato Decreto si afferma che:

- da una parte, il Ministero e le Regioni definiscono d'intesa tali politiche, tenendo in considerazione quanto emerso dagli approfondimenti degli Osservatori nazionale e regionali per la qualità del paesaggio (co. 1); e "[...] cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi [...]" (co.2)
- dall'altra, "gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma [citato in precedenza] e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti" (co.3)

## Beni Paesaggistici (Art. 134, 136, 142)

Come nel caso del concetto di "Paesaggio", specificato dal primo comma del primo articolo della terza parte del Codice Urbani, per quanto riguarda i "**Beni paesaggistici**", l'Articolo 2, comma 3 della prima parte del suddetto Decreto (che, insieme ai "Beni culturali", li definisce come una delle componenti del patrimonio culturale), rimanda, per l'appunto, al corrente Articolo 134, in cui, al comma 1, si afferma che "sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141
- b) le aree di cui all'articolo 142

- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”

Sotto l'aspetto dei “Beni paesaggistici”:

- in primo luogo, richiamiamo alla memoria la **Legge 778 del 1922**, recante Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, citata in calce della precedente videolezione. A tal proposito, l'Articolo 1 della Legge sopraindicata, dichiara che “sono soggette a speciale protezione **le cose immobili** la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. Sono protette altresì dalla presente legge **le bellezze panoramiche**”
- in secondo luogo, richiamiamo alla memoria la **Legge 1497 del 1939**, recante Protezione delle bellezze naturali, abrogata dal Decreto Legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 2008, citata anch'essa in calce della precedente videolezione.

A tal proposito, si rimanda all'Articolo 1 della Legge sopraindicata, in cui vengono elencati in quattro punti: (1) **le cose immobili**; (2) **le ville, i giardini e i parchi**; (3) **i complessi di cose immobili** e (4) **le bellezze panoramiche, i punti di vista e i belvedere** “soggetti alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico [...]”

Come potete osservare, l'elenco cui si fa riferimento nella Legge 1497 del 1939 menzionata in precedenza viene tenuto in considerazione dall'Articolo 136 del **Decreto Legislativo 42 del 2004**. Infatti, ricordando quanto riportato dalla lettera a, comma 1 dell'Articolo 134, vengono di seguito classificati i beni paesaggistici, e cioè gli immobili e le aree “soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico”, di cui all'Articolo 136, comma 1

- in terzo luogo, richiamiamo alla memoria la **Legge 431 del 1985**, recante Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

A tal proposito, si rimanda all'Articolo 1 della Legge sopraindicata, in cui vengono elencati in undici punti (a) **i territori costieri**; (b) **i territori contermini ai laghi**; (c) **i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua**; (d) **le montagne**; (e) **ghiacciai e i circhi glaciali**; (f) **i parchi e le riserve nazionali o regionali**; (g) **i territori coperti da foreste e da boschi**; (h) **le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici**; (i) **le zone umide**; (l) **i vulcani** e (m) **le zone di interesse archeologico** “sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 [...]”

Come potete osservare, l'elenco cui si fa riferimento nella Legge 431 del 1985 menzionata in precedenza viene tenuto in considerazione dall'Articolo 142 del **Decreto Legislativo 42 del 2004**. Infatti, ricordando quanto riportato dalla lettera b, comma 1 dell'Articolo 134, vengono di seguito classificati i beni paesaggistici, e cioè, in questo caso, le aree tutelate per legge “di interesse paesaggistico sottoposte alle disposizioni di questo Titolo”, di cui all'Articolo 142, comma 1. Sotto questo aspetto, per quanto riguarda le aree a cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, si rimanda all'Articolo 142.

## Dichiarazione di notevole interesse pubblico (Art. 137, 138, 139, 140, 141, 141-bis)

Passiamo ora alla dichiarazione di notevole interesse pubblico!

Secondo quanto riportato dall'Articolo 140, comma 2, “**la dichiarazione di notevole interesse pubblico** detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”.

A tal proposito, hanno il potere di **formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico** degli immobili e delle aree elencati al comma 1 dell'Articolo 136 **apposite commissioni regionali** (Art. 137, co. 1).

Per quanto riguarda le caratteristiche e la scelta dei soggetti appartenenti alle **commissioni regionali** sopraindicate, si rimanda all'Articolo 137, commi 2 e 3. Tali commissioni, "su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni [...] valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 [...]" e ne propongono l'adozione alla Regione (Art. 138, co. 1).

"La **proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico** di cui all'articolo 138, [...] è **pubblicata per novanta giorni** all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. È altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate" (Art. 139, co. 1) e ai proprietari, possessori o detentori del bene, nel caso di beni paesaggistici di cui alle lettere a e b, comma 1 dell'Articolo 136 (Art. 139, co. 3), per i quali, da questo momento, decorrono gli effetti dell'articolo 146, comma 1 (Art. 139, co. 4). Possono presentare **osservazioni e documenti**:

- da una parte, i soggetti interessati, di cui al comma 5 dell'Articolo 139, **entro i trenta giorni successivi** al periodo di pubblicazione
- dall'altra, i proprietari, possessori o detentori del bene, entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione
- allo stesso tempo, le Regioni possono indire un'inchiesta pubblica (Art. 139, co.5)

"La **regione** [...] **entro sessanta giorni** dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il **provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico** [...]" (Art. 140, co. 1).

Per quanto attiene ai tempi e alle modalità specifiche di avvio, di svolgimento e di chiusura del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, si rimanda rispettivamente, agli Articoli 138, 139 e 140.

Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai **procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico avviati dal Ministero** (Art. 141), "su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta" (Art. 138, co. 3).

Ebbene, i **Comuni** si occupano della pubblicazione e di quanto disposto dall'Articolo 139, comma 1. Il **Soprintendente** si occupa della comunicazione e di quanto disposto dall'Articolo 139, commi 2, 3 e 4 (Art. 141).

"Il **Ministero**, valutate le eventuali osservazioni [...] e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico [...]" (Art. 141, co. 2). "Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, [...] cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1" (Art. 141, co. 5).

Per quanto attiene ai tempi e alle modalità specifiche di avvio, di svolgimento e di chiusura dei provvedimenti ministeriali, si rimanda all'Articolo 141 e, contestualmente, agli Articoli 138, 139 e 140.

Infine, sia le Regioni che il Ministero provvedono all' "Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico", secondo quanto disposto dall'Articolo 140, comma 2 e dall'Articolo 141-bis.

## Pianificazione paesaggistica (Art. 135, 143, 144, 145, 156)

Prima di concludere, si deve necessariamente richiamare l'attenzione sulla pianificazione paesaggistica in generale e sui relativi piani paesaggistici.

I **piani paesaggistici**, grazie ai quali "**le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio** [...]" (Art. 135, co. 1):

- individuano le **caratteristiche peculiari** del territorio in oggetto (co. 2)
- illustrano "**obiettivi di qualità**" conformi a ciascun ambito in cui il territorio viene suddiviso (co. 3)

- e “definiscono apposite **prescrizioni e previsioni** [di cui all’Articolo 135, comma 4] ordinate:
  - alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici [...]
  - alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate
  - alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche [...]
  - alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio [...]

Per quanto riguarda, ad esempio, la ricognizione, l’analisi del territorio e dei beni paesaggistici, la comparazione con altri strumenti di pianificazione, l’individuazione di interventi, di misure specifiche, degli ambiti di paesaggio e dei relativi obiettivi di qualità, si rimanda al comma 1 dell’Articolo 143 del Codice, in cui è riportata, sotto forma di elenco, la definizione delle modalità di elaborazione del piano paesaggistico.

A tal proposito, “le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese [...]” (Art. 143, co. 2), che fissano il termine ultimo per il completamento del piano.

“**Il piano è oggetto di apposito accordo** fra pubbliche amministrazioni [che] stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni [di notevole interesse pubblico] o di integrazioni.

**Il piano è approvato** con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo” (Art. 143, co. 2) e “[...] diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione” (Art. 144, co. 2).

“**A far data dall’adozione** del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

**A far data dalla approvazione** del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici” (Art. 143, co. 9).

Per quanto attiene, nel dettaglio, la procedura di approvazione, gli ulteriori contenuti e previsioni del piano, si rimanda all’Articolo 143.

Infine, è di fondamentale importanza ricordare quanto previsto dall’Articolo 145, e cioè che:

- “[...] la **tutela del paesaggio**, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce **compito di rilievo nazionale** [...]” (co. 1), motivo per cui le disposizioni in materia sono prevalenti sulle altre deliberazioni
- “i piani paesaggistici possono prevedere **misure di coordinamento** con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico [...]” (co. 2)
- “le **previsioni dei piani paesaggistici**:
  - non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico
  - sono cogenti per gli strumenti urbanistici
  - sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi [...]
  - stabiliscono norme di salvaguardia [...]
  - e sono vincolanti per gli interventi settoriali” (co. 3)
- “i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette **conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici** [...]” (co.4)

La verifica e l’adeguamento dei piani paesaggistici viene effettuata dalle Regioni ed in via sostitutiva dal Ministero, ai sensi dell’Articolo 156, Capo V del presente Codice, cui pertanto si rimanda.

## Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine anche di questa video lezione.



Vi ricordo che abbiamo introdotto i primi tre Capi del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte Terza e ne abbiamo esplicitato, tematizzato ed approfondito i contenuti.

In particolare, abbiamo visto:

- cosa si intende per “Paesaggio” secondo la Convenzione Europea del Paesaggio e di conseguenza, secondo il Codice Urbani
- cosa significa tutelare e valorizzare il paesaggio e quali sono i relativi procedimenti di attuazione
- quali e quante sono le tipologie di “Beni paesaggistici” elencate dal Decreto Legislativo 42 del 2004 e quali sono i contenuti parziali delle norme pregresse cui si rinvia
- cosa si intende per dichiarazione di notevole interesse pubblico e a quale procedimento deve attenersi
- ed infine, quali sono le principali procedure di approvazione, le caratteristiche, i contenuti, le previsioni e gli obiettivi individuati dal Piano paesaggistico

Grazie per l’attenzione!